

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 4 agosto 2020

Plenaria

71ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 21,35.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale ordinario di Torino, in relazione ad un procedimento penale riguardante il signor Stefano Esposito, senatore all'epoca dei fatti

(Esame e conclusione)

Il PRESIDENTE comunica che, con ricorso depositato il 20 febbraio 2020, il Tribunale ordinario di Torino – Sesta sezione penale, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a seguito della deliberazione del 9 gennaio 2019 con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese dal signor Stefano Esposito, senatore all'epoca dei fatti, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 26 maggio 2020, n. 148, depositata in cancelleria il successivo 10 luglio 2020.

L'ordinanza medesima, unitamente al ricorso introduttivo, sono stati notificati al Senato il 30 luglio 2020.

In pari data il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione relativa alla costituzione del Senato nel giu-

dizio per conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale ordinario di Torino – Sesta sezione penale.

Si rammenta che l'ex senatore Stefano Esposito è imputato per il delitto di diffamazione a mezzo stampa, di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale, per aver offeso la reputazione del dottor Livio Pepino.

I fatti all'origine del procedimento riguardano alcune affermazioni rese dall'allora senatore Esposito nel corso di un'intervista radiofonica rilasciata telefonicamente alla trasmissione «La Zanzara» di Radio 24 in data 13 gennaio 2014. Nel corso della predetta intervista, facendo riferimento ad un episodio intimidatorio da lui subito il giorno precedente, alla domanda dell'intervistatore «...insomma, secondo te, si sanno i nomi e cognomi di quelli che ti hanno messo le bottiglie di molotov, tu li conosci?» l'allora senatore Esposito rispondeva «[...] materialmente no, chi sono i mandanti però, guarda, è fin troppo facile»...«ma guarda, basta leggere..., basta leggere continuamente tutti quelli che continuano a difendere questo modo di fare», «cioè ci sono...ci sono libri, è pieno di librerie e di libri contro la Torino-Lione che giustificano anche le azioni violente. C'è il libro di Livio Pepino, ex capo di Magistratura Democratica [...] che basta leggerlo! Cioè che è un libro...»; e ancora, a domanda dell'intervistatore a chi riferisse l'espressione «cattivi maestri», affermava: «mi riferisco a questa gente che..., mi riferisco a gente come Pepino che, invece di prendere le distanze, scrivono dei libri per attaccare Caselli [...] che fa..., eh, che reprime questi fenomeni».

Ecceputa, nel corso del giudizio, l'insindacabilità delle opinioni ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, il Tribunale di Torino, ritenendo non del tutto evidente né la sussistenza di una prevalente causa di proscioglimento nel merito, né la ricorrenza integrale dei presupposti applicativi della causa di non punibilità con riferimento a tutte le diverse manifestazioni del pensiero oggetto di contestazione, ha disposto la trasmissione degli atti al Senato della Repubblica, sospendendo il processo.

La Giunta, con riferimento alla fattispecie in esame, ha ritenuto all'unanimità che ricorressero tutte le condizioni indicate dalla giurisprudenza della Corte costituzionale per la configurabilità della prerogativa dell'insindacabilità (*Doc. IV-ter*, n. 1-A).

La Giunta ha infatti reputato che le argomentazioni espresse nel corso dell'intervista oggetto della querela fossero sostanzialmente riconducibili ai contenuti di numerosi interventi – tra i quali in particolare quelli del 28 maggio 2013, 3 luglio 2013, 11 luglio 2013, 23 luglio 2013 e 30 luglio 2013 – effettuati dall'ex senatore Esposito in Aula, volti ad esprimere una decisa critica per coloro che non condannavano le violenze legate alla contestazione dei cantieri TAV e che non si fermavano nemmeno di fronte all'operato del procuratore Caselli, impegnato a contrastare questi fenomeni criminosi.

In data 9 gennaio 2019 l'Assemblea ha approvato le conclusioni della Giunta.

In riferimento alla predetta deliberazione il Tribunale ordinario di Torino – Sesta sezione penale, non ravvisando la sussistenza del nesso fun-

zionale, con ricorso depositato il 20 febbraio 2020, ha sollevato conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale.

Ad avviso del Tribunale di Torino non sembra che gli interventi adottati a sostegno dell'insindacabilità delle affermazioni oggetto dell'imputazione evidenzino una sostanziale corrispondenza con le opinioni espresse dal senatore Esposito nell'esercizio delle funzioni di parlamentare.

Secondo l'autorità procedente, a differenza di altri giudizi riguardanti lo stesso senatore Esposito, nel processo in questione le dichiarazioni dell'imputato sono rivolte ad un soggetto che non risulta attivista o manifestante del movimento NO TAV, ma che ha solo espresso un pensiero sulle vicende connesse alla linea ferroviaria Torino-Lione di segno opposto a quello di Stefano Esposito; l'accusa di avere spinto o indotto qualcuno a posizionare tre bottiglie *molotov* dinanzi al proprio uscio di casa appare pertanto – sempre secondo il magistrato – solo «artificiosamente» connessa all'attività parlamentare dell'imputato.

La deliberazione del Senato, ad avviso del Tribunale di Torino, impedirebbe al giudice ordinario di effettuare il vaglio teso a verificare se le affermazioni ritenute lesive dalla persona offesa rientrino nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero, di cui all'articolo 21 della Costituzione, o lo trascendano confluendo nella fattispecie delittuosa contestata all'imputato.

Il suddetto Tribunale ha quindi chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare che non spettava al Senato della Repubblica la valutazione della condotta addebitabile al senatore Stefano Esposito, in quanto estranea alla previsione di cui all'articolo 68 della Costituzione, richiedendo altresì l'annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato il 9 gennaio 2019.

Come di consueto, si propone che la Giunta riferisca all'Assemblea in senso favorevole alla costituzione del Senato nel conflitto di attribuzione in questione, nell'ambito del quale la Corte costituzionale potrà valutare e assumere le decisioni più opportune rispetto al caso in oggetto.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) ritiene del tutto inopportuno che il Senato si costituisca in giudizio nel conflitto di attribuzione, atteso che la Corte costituzionale ha la possibilità di assumere comunque le proprie decisioni sui profili in questione. Esprime pertanto il proprio avviso contrario rispetto alla proposta formulata dal Presidente Gasparri.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*), dopo aver evidenziato che il Senato deve costituirsi in giudizio per difendere le proprie decisioni e le proprie prerogative, manifesta la sua condivisione rispetto alla proposta illustrata dal Presidente.

Il senatore DE FALCO (*Misto*) esprime il proprio avviso favorevole in ordine alla costituzione in giudizio del Senato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale ordinario di Torino.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta in questione.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Campania

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 19 dicembre 2018 e proseguito nelle sedute del 5 marzo, 9 e 17 aprile, 5 e 13 giugno e 11 settembre 2019, nonché dell'8 gennaio, 11 febbraio, 3 marzo, 19 maggio (pomeridiana), 25 e 26 maggio, 7, 22 e 23 luglio 2020.

Il relatore, senatore PAROLI (*FIBP-UDC*), rinvia preliminarmente alla relazione parziale esposta alla Giunta nella seduta del 18 dicembre 2018 per quanto concerne la proclamazione degli eletti da parte dell'Ufficio elettorale regionale, le sostituzioni effettuate dalla Giunta provvisoria e l'illustrazione dei ricorsi proposti e degli esposti pervenuti avverso le proclamazioni nella regione. A tale riguardo, rivolge un sentito ringraziamento al senatore Malan – al quale è subentrato nella veste di relatore – per la serietà e lo scrupolo del lavoro da lui svolto.

Ricorda quindi i controlli effettuati dal comitato per l'esame dei verbali e delle schede, di cui si è dato conto nella seduta del 19 maggio scorso.

In data 22 luglio 2020 il relatore originariamente individuato, senatore Malan, – pur precisando di essere costretto ad esprimersi sulla base di elementi non ritenuti da lui sufficienti – proponeva una relazione conclusiva, che teneva conto delle rettifiche rilevate dal Comitato di revisione. Tale relazione veniva respinta a maggioranza dalla Giunta il giorno 23 luglio 2020.

Di fronte alla bocciatura della suddetta relazione, l'unica fonte disponibile sono i dati di proclamazione cui si fa espresso riferimento per quanto riguarda i risultati nei collegi uninominali.

Per quanto riguarda i 18 seggi da assegnare per la parte proporzionale sono attribuiti nel modo seguente: n. 3 seggi alla Coalizione di Centro sinistra, di cui n. 3 seggi al Partito democratico; n. 6 seggi alla coalizione di Centro destra, di cui n. 4 seggi al Movimento Forza Italia; n. 1 seggio alla Lega; n. 1 seggio a Fratelli d'Italia; n. 9 seggi al Movimento 5 Stelle.

È necessario, a questo punto, ricordare che la Giunta deve valutare ogni fattispecie elettorale, caso per caso, anche in relazione alla presentazione o meno di ricorsi elettorali e delle argomentazioni specificamente contenute in essi.

Quest'ultima impostazione può essere sintetizzata in un significativo inciso, contenuto nella famosa sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 2886 del 2011 (relativa alla questione della distribuzione dei seggi fra circoscrizioni ai fini delle elezioni europee), in cui è stato precisato «che il presente contenzioso non può avere effetto favorevole che a vantaggio di colui che lo ha tempestivamente promosso, vertendosi in materia di posizioni individualmente scindibili».

Passando dal metodo al merito, con riferimento al ricorso presentato dal candidato Lotito ci si soffermerà sui motivi aggiunti presentati in data 19 novembre 2018, che appaiono risolutivi ai fini della sua definizione in senso favorevole e che consentono quindi di soprassedere sulle altre argomentazioni.

Il candidato Lotito invoca – ed è l'unico ricorso presentato in tutte le Regioni che richiede tale meccanismo complesso di attribuzione dei seggi, per cui qualsiasi decisione della Giunta non potrà che riguardare il suo caso singolo per le premesse metodologiche sopra riportate – una sorta di combinato disposto di una pedissequa attribuzione (non solo) dei seggi spettanti ai tre collegi plurinominali della Regione Campania sulla base della popolazione (secondo l'*actio finium regundorum* rappresentata dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017) e (ma anche) di un criterio logico-matematico di assegnazione dei seggi tra le varie liste, che appare avere una sua plausibilità.

In ordine alla ripartizione dei seggi nei tre collegi plurinominali e alle liste, in applicazione allo spirito della norma, ed in particolare all'articolo 17, lettera c), del decreto legislativo n. 533 del 1993, si procede innanzitutto ad attribuire a ciascuna lista nei vari collegi un numero di seggi pari alle parti intere del quoziente cosiddetto «di attribuzione».

Successivamente occorre procedere nel modo di seguito indicato, per evidenti ragioni da un lato di «equità aritmetica» e dall'altro lato di analogia rispetto al settimo periodo della lettera c), recante l'esclusione dall'attribuzione dei seggi mediante il riferimento alle maggiori parti decimali non utilizzate per quanto riguarda le liste che già hanno ottenuto i numeri di seggi ad esse complessivamente assegnati a livello regionale.

Una volta assegnati i seggi sulla base dei quozienti interi alle varie liste, si passa all'attribuzione (mediante le parti decimali) dei seggi alle liste, cui spettano seggi a livello regionale ma che non hanno goduto di quozienti interi.

In terza battuta, si utilizzano le maggiori parti decimali delle liste che pur hanno già goduto di quozienti interi ma a cui debbono ancora essere attribuiti seggi.

Volendo sintetizzare i risultati derivanti dall'applicazione dell'invocato criterio logico-giuridico e del principio del rispetto del numero dei seggi assegnati ai singoli collegi plurinominali sulla base della popolazione, si prospetta il seguente schema riassuntivo.

Sulla base dei dati di proclamazione, nella Regione sono stati attribuiti 18 seggi nei collegi plurinominali: 5 seggi nel collegio 1, 7 seggi nel collegio 2, 6 nel collegio 3.

A livello di riparto regionale, tra singole liste e liste coalizzate, risultano assegnati: 9 seggi al Movimento 5 Stelle, 1 seggio alla Lega, 4 seggi a Forza Italia, 1 seggio a Fratelli d'Italia e 3 seggi al PD.

Successivamente, i seggi sono assegnati dapprima solo con i quozienti interi: sulla base di questa operazione, il Movimento 5 Stelle consegue tutti i 9 seggi che devono essere attribuiti a tale lista, mentre Forza Italia ottiene 1 dei 4 seggi complessivi di cui ha diritto. Nessun'altra delle liste consegue seggi tramite i quozienti interi. Si procede quindi all'attribuzione dei restanti seggi sulla base della graduatoria delle più alte parti decimali.

Secondo il criterio descritto le liste che hanno ricevuto già dei seggi con i quozienti interi vanno in coda a questa graduatoria ai fini dell'utilizzazione delle parti decimali. È il caso di Forza Italia. L'assegnazione viene effettuata nel collegio 2 perché il collegio 3 era già stato completato con l'operazione precedente.

In virtù di queste operazioni, quindi, tutte le liste hanno assegnato il numero di seggi loro spettanti, nonché viene rispettato il numero dei seggi da attribuire in ciascuno dei tre collegi uninominali della Regione.

L'unica variante rispetto alle proclamazioni iniziali riguarda la lista di Forza Italia. Vengono eletti i candidati Lonardo, con il subentro di Lotito nel collegio 1; nel collegio 2 De Siano e Lonardo (eletta in questo collegio, in quanto vi ha conseguito una cifra elettorale percentuale più bassa rispetto al collegio 1); Cesaro nel collegio 3. Verrebbe escluso il senatore Carbone (collegio 3).

Acclarata la ragionevolezza complessiva dei criteri indicati, si ritiene meritevole di accoglimento il ricorso presentato dal candidato Lotito e si propone quindi di procedere alle conseguenti fasi di contestazione dell'elezione del candidato interessato della lista di Forza Italia (Carbone).

In conclusione, alla luce di quanto esposto in precedenza ed anche nelle precedenti relazioni del 19 dicembre 2018 e del 19 maggio 2019, in mancanza di ulteriori elementi nuovi e sulla base del mandato ricevuto dalla Giunta, pur essendo disponibile ad ogni indicazione o disposizione della stessa Giunta, si propone: in primo luogo, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri, la contestazione dell'elezione del senatore Vincenzo Carbone.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del medesimo Regolamento, sarà poi cura del Presidente della Giunta, d'intesa con il Presidente del Senato, fissare il giorno e l'ora per la seduta pubblica riguardante l'elezione eventualmente dichiarata contestata. Infine, si ricorda che allo stato e nelle more della verifica del calcolo effettuato dall'Ufficio elettorale Centrale Nazionale, risulta confermata l'attribuzione di tutti gli altri seggi spettanti alla regione.

Pertanto la convalida dei senatori eletti nella regione potrà avere luogo al termine delle suddette operazioni.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) ritiene che nella relazione si avvalorava, di fatto, la tesi che la distruzione di alcune schede elettorali renderebbe inefficaci i successivi accertamenti del Comitato e le rettifiche conseguenti.

Su questo la Giunta aveva già assunto una decisione nell'unico senso possibile, ovvero che tale incresciosa situazione non compromette l'attendibilità dell'accertamento sull'attribuzione dei dati mediante l'impiego di strumenti di prova diversi dall'esame diretto delle schede, vista la disponibilità dei verbali delle sezioni e delle tabelle di scrutinio oltre che dei dati di proclamazione.

Il Comitato ha svolto il proprio approfondimento sulle schede, sui verbali e sulle tabelle di scrutinio («strumenti di prova diversi», come si definiscono), quindi non compromettendo l'attendibilità dell'accertamento.

Occorre riflettere sul fatto che non è un caso che nella formazione dei plichi al termine dello scrutinio le evidenze del voto (schede, tabelle e verbale di scrutinio) siano separate e inviate (anche) per la conservazione in luoghi diversi. La busta contenente le schede valide e le tabelle di scrutinio è consegnata al Tribunale (o Sezione distaccata del Tribunale); la busta contenente il verbale delle operazioni del seggio è consegnata all'Ufficio elettorale regionale presso la Corte d'appello.

Le diverse destinazioni sono pensate anche per prevenire eventuali problemi che potrebbero incorrere alle prove di scrutinio e quindi a salvaguardia del risultato elettorale. Ed è questo il caso, con riferimento alle schede distrutte.

Questa considerazione offre perciò una motivazione oggettiva e incontrovertibile alla Sentenza Consiglio di Stato, V Sezione, 23 gennaio 2007, n. 197: «Anche se dagli artt. 54, 66 e 74 del t. u. 570/1960 è ricavabile un principio di conservazione del materiale elettorale sino alla definizione del contenzioso, nel senso che gli organi del Ministero dell'interno prima di procedere alla distruzione delle schede elettorali devono accertarsi della pendenza di ricorsi elettorali, tale principio deve contemperarsi con altri principi che disciplinano la materia elettorale (strumentalità delle forme, conservazione della volontà degli elettori) e l'attività amministrativa in genere (conservazione degli atti, ragionevolezza, proporzionalità). Ne consegue che la distruzione delle schede elettorali in pendenza di un ricorso, per quanto deprecabile, non determina di per sé l'invalidità delle operazioni elettorali se non risulta preclusa l'attendibilità dell'accertamento della verità mediante l'impiego di strumenti di prova diversi dall'esame diretto delle schede».

Cade perciò qualsiasi perplessità sulla «inefficacia» delle verifiche che il Comitato ha svolto su tabelle e verbali, in assenza delle schede erroneamente distrutte.

È solo il caso di far notare che laddove si decidesse di non utilizzare verbali e tabelle nel caso di irreperibilità delle schede, si costituirebbe un precedente che di fatto inficerebbe i poteri di verifica della Giunta.

È poi da notare che questa modalità (verifica sulle tabelle e sui verbali) è anche quella utilizzata dall'Ufficio elettorale regionale per la prima

correzione relativa a 72 sezioni, che pure è ricompresa nei dati di proclamazione che si vorrebbero validare.

Se si contesta questo metodo, per coerenza, si dovrebbe sostenere che i dati da validare siano quelli dell'11 marzo, quando il metodo di verifica non era stato applicato. Ma si tratta, ovviamente, di un assurdo alla luce delle verifiche successive.

La relazione accoglie le motivazioni del ricorso Lotito sulla rigidità del rapporto seggi/popolazione. Diversi ricorsi presentati si appellano al principio della rappresentanza territoriale di cui all'articolo 57 della Costituzione e chiedono di rispettare il numero di seggi previsti per ogni collegio dal decreto del Presidente della Repubblica (DPR) del 28 dicembre 2017.

Ma la legge elettorale vigente prevede che può verificarsi che, individuata una lista come «eccedentaria» o «deficitaria», il collegio in cui viene ceduto e attribuito il seggio non sia il medesimo e che quindi per quella determinata lista il numero di seggi attribuiti in ciascun collegio plurinomiale può non corrispondere al numero di seggi individuati dalla procedura fino a quel punto; il meccanismo descritto può quindi, per sua natura, far registrare per le liste oggetto di compensazione difformità a livello di collegio plurinomiale tra la prima ripartizione e l'assegnazione finale effettiva.

L'articolo 57 della Costituzione impone chiaramente la base regionale di elezione del Senato e la proporzionalità tra il numero di seggi e la popolazione della Regione, non già di una qualsiasi porzione di territorio subregionale, quand'anche si tratti di un collegio elettorale.

Il meccanismo stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, garantisce a livello regionale (e quindi di Circoscrizione) il rispetto del rapporto tra i seggi e la popolazione. Né questo principio può essere trasferito ai collegi. Né sul rapporto seggi/popolazione può esserci analogia con l'articolo 56 della Costituzione che si riferisce alla Camera dei deputati, dove esistono il Collegio Unico Nazionale e le Circoscrizioni sub-regionali. Per il Senato della Repubblica il livello territoriale in cui deve essere rispettato il rapporto seggi/popolazione è la Circoscrizione, ossia la regione.

La relazione basa i propri conteggi sui dati di proclamazione assumendoli come corretti. Sancisce cioè che si torna al punto in cui ci si trovava nel novembre 2018: significa disconoscere tutto il lavoro di verifica fin qui svolto dal Comitato e dagli uffici, nonché rivedere alcune decisioni già assunte dalla Giunta.

La più eclatante contraddizione fa sicuramente riferimento al ricorso Boccardi (Puglia-2, controinteressata la senatrice Minuto). Se si accettano le argomentazioni della relazione Paroli (perfettamente aderenti al ricorso Lotito), si dichiara un'incoerenza con la precedente e recente decisione della Giunta che ha «sancito» che l'assegnazione di seggi prevista dal DPR 28 dicembre 2017 non è rigida (come difatti si evince dalla legge). Infatti il DPR assegna 6 seggi sia a Puglia-1 che a Puglia-2; l'eventuale annullamento dell'elezione della senatrice Minuto in favore del ricorrente

Boccardi, condurrebbe ad una suddivisione di 5 seggi nel collegio 1 e di 7 seggi nel collegio 2. Sarebbero quindi usati due pesi e due misure.

Tra l'altro secondo il relatore, il metodo invocato (quello suggerito nel ricorso Lotito) «appare» essere plausibile. Un metodo di assegnazione dei seggi non deve apparire, deve essere (ragionevole e convincente). E lo può essere solo se si riferisce ad una norma uguale per ogni regione.

Infine la relazione recepisce una vera e propria distorsione dell'articolo 17, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo n. 533 del 1993 che, per inciso, descrive puntualmente le operazioni da svolgere in sequenza, senza dare possibilità ad interpretazioni e metodi altri.

I passaggi, indicati precisamente nella norma, giova ricordare, sono i seguenti e non conducono a interpretazioni né sull'«aritmetica», né sulle «analogie»: per ciascun collegio, la somma dei voti di tutte le liste alle quali devono essere assegnati seggi va divisa per il numero dei seggi da attribuire nel collegio; si ottiene così il quoziente di collegio; per ciascun collegio, i voti di ogni lista sono divisi per il quoziente di collegio; si ottiene così il quoziente di attribuzione, la cui parte intera sono seggi da assegnare; i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali (resti); si escludono dall'attribuzione con i resti le liste che hanno già i seggi di cui alle lettere *a*) e *b*); successivamente si accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere *a*) e *b*); in caso negativo, si determina la lista che ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi tale seggio e lo assegna alla lista deficitaria nel collegio in cui ha la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata.

Nella legge, ad esempio, non è detto che le parti decimali delle liste che hanno già ricevuto seggi con le parti intere vadano in coda ad una graduatoria per la ripartizione, come sostenuto dal ricorrente. Né si può contrabbandare che la frase «esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*)» possa concretizzarsi in una graduatoria e tantomeno si riferisca alla ripartizione dei seggi nei collegi: le lettere *a*) e *b*) si riferiscono alle liste e non ai collegi.

L'esclusione, secondo la legge, porta ad eliminare dalle successive operazioni solo la lista Movimento 5 Stelle alla quale sono attribuiti i seggi (n. 9) già definiti con le lettere *a*) e *b*); le altre liste partecipano tutte, collegio per collegio, al riparto con i resti. Conviene ricordare che i seggi definitivi spettanti a ciascuna lista sono definiti dalle lettere *a*) e *b*), la lettera *c*) serve a ripartire quella spettanza nei singoli collegi, ma il dato definitivo di assegnazione è e rimane quello delle precedenti lettere.

Ricordati i dati elettorali della lista Forza Italia con particolare riguardo al quoziente e alle parti decimali, osserva che i tre collegi hanno tutti un'assegnazione «intera». Per assegnare il quarto seggio spettante a

Forza Italia nel collegio 2, si sarebbe «costretti» ad individuare un meccanismo – che, giova ribadire, sarebbe unico in Italia e non conforme alla legge elettorale – per cui le liste che hanno ottenuto seggi «interi» andrebbero in coda ad un’ipotetica graduatoria non prevista dalla legge. Dopodiché, con un’affermazione illogica si dovrebbe sostenere, come la relazione sostiene, che «L’assegnazione si fa nel collegio 2 perché il 3 era già stato completato con l’operazione precedente». Si tratta di un’affermazione illogica in quanto si assegnerebbe il seggio non al primo collegio col resto più alto, ma al secondo.

Per tutti questi motivi ritiene che la relazione Paroli sia in alcune parti non aderente alle norme vigenti e in altre, alla luce delle verifiche e dei riconteggi operati dal Comitato, addirittura fuorviante.

L’utilizzo dei dati di proclamazione che a questo punto è palese che non sono corretti, può essere quindi soltanto un esercizio accademico privo di valore.

Ritiene che la Giunta abbia il dovere di rettificare i dati sulla base delle verifiche svolte dal Comitato.

Infine fa richiesta di un supplemento istruttorio. Il dottor Stefano Pettiti, presidente dell’Ufficio elettorale centrale nazionale nel 2018, audito dalla Giunta per le elezioni della Camera dei deputati lo scorso 4 ottobre 2018 ha, tra l’altro, affermato in termini generali: «In questo contesto normativo, l’Ufficio centrale ha tentato di coordinare e uniformare quanto più possibile le attività degli uffici circoscrizionali e regionali anche attraverso la predisposizione di linee guida per singole fasi del procedimento».

Reputa che sarebbe utile acquisire quelle linee guida, quantomeno nella parte che riguarda il Senato ed eventualmente audire l’attuale Presidente dell’Ufficio elettorale centrale nazionale, visto che il dottor Pettiti attualmente svolge altro prestigioso ufficio.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) rileva che, a prescindere dalla questione interpretativa delle norme elettorali che disciplinano il meccanismo della compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e deficitarie, emerge con evidenza che i dati di proclamazione divergono dagli esiti dell’istruttoria svolta dal Comitato di revisione di cui ha fatto parte. A suo avviso, le risultanze del Comitato non possono essere contraddette avendo dato luogo ad accertamenti numerici che determinano in modo inequivocabile il passaggio del seggio dalla lista Forza Italia alla lista Liberi e Uguali. L’obiezione secondo la quale la distruzione di una parte delle schede valide impedirebbe di acquisire questo esito non può essere accolta poiché il Comitato nella sua attività di controllo e di revisione ha impiegato con scrupolo tutti gli strumenti a disposizione, effettuando una disamina di tutti i verbali di sezione e delle tabelle di scrutinio.

Pertanto, la Giunta commetterebbe un grave errore, sia di ordine concettuale che di ordine giuridico, se validasse i risultati che promanano dai dati di proclamazione che risultano essere differenti dai dati numerici effettivi, come riscontrati dal Comitato di revisione. Per queste ragioni, di-

chiara non condivisibili i contenuti della proposta avanzata dal relatore Paroli.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione.

Previa verifica del prescritto numero legale, è posta quindi ai voti la richiesta di supplemento istruttorio avanzata dal senatore Grasso.

La Giunta respinge a maggioranza.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto.

Secondo la senatrice EVANGELISTA (*M5S*) nella verifica dei poteri della regione Campania sono stati appurati gravi errori e discordanze che determinano in modo chiaro l'attribuzione del seggio alla lista Liberi e Uguali, anziché alla lista Forza Italia. Le risultanze del Comitato di revisione devono essere quindi integralmente accolte dalla Giunta atteso che è emerso che i dati di proclamazione contenevano anomalie significative.

Per quanto concerne invece la questione interpretativa sollevata dal ricorso del candidato Lotito, reputa che un suo accoglimento sarebbe paradossale e contraddittorio con le determinazioni già assunte dalla Giunta in altre Regioni nelle quali il meccanismo della compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e deficitarie – contestato nel ricorso suddetto – è stato considerato legittimo. Peraltro, il ricorrente introduce, tramite un'interpretazione creativa, una serie di operazioni nel calcolo dei voti e nell'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali che non trova fondamento nella legge elettorale. In particolare, rileva che appare illogico ed illegittimo sostenere che la graduatoria delle più alte parti decimali debba essere effettuata nell'ambito dell'intera circoscrizione regionale, quando invece la disciplina elettorale la prevede espressamente a livello di collegi plurinominali.

Annuncia quindi il voto contrario dei senatori del MoVimento Cinque Stelle sulla proposta del relatore.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*), nel ribadire le argomentazioni già riferite in precedenza, sottolinea che non può essere accolta né la tesi – sostenuta dalla proposta del relatore – dell'accoglimento del ricorso del candidato Lotito né tanto meno la tesi della permanenza del seggio al senatore Carbone. Pertanto, dichiara il proprio voto di astensione.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*), nel ritenere, per le ragioni già esposte, che la controversia non può essere risolta né a favore del candidato Lotito né a favore del senatore Carbone, annuncia il proprio voto di astensione sulla proposta del relatore.

Il PRESIDENTE mette quindi ai voti la proposta da ultimo avanzata dal relatore Paroli di accogliere il ricorso elettorale presentato dal candidato Lotito e di procedere conseguentemente alla contestazione dell'elezione del senatore Carbone.

La Giunta approva a maggioranza.

Il seguito dell'esame della Regione Campania è quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE ritiene doveroso fornire alla Giunta una serie di precisazioni con riferimento ad alcune recenti polemiche giornalistiche concernenti le richieste di autorizzazione a procedere all'esecuzione di decreti di sequestro, riferite a vicende coinvolgenti il senatore Siri.

Come noto, l'autorità giudiziaria ha proceduto in tempi diversi ad inviare alla Presidenza del Senato due distinte richieste autorizzatorie riguardanti l'esecuzione di due diversi provvedimenti di sequestro, con riferimento allo stesso procedimento penale riguardante il senatore Siri, in concorso con il collaboratore Perini, per il reato di autoriciclaggio aggravato (articolo 648-ter.1 del codice penale):

1) *Doc. IV, n. 2.* Richiesta della procura di Milano del 30 luglio 2019 di autorizzazione ad eseguire il sequestro di due personal computer e dei relativi hard disk nei riguardi del senatore Siri;

2) *Doc. IV, n. 4.* Richiesta della procura di Milano del 23 settembre 2019 di autorizzazione ad eseguire il sequestro dello *smartphone* di proprietà ed in uso del concorrente nel reato Perini, anche con riferimento alle conversazioni riguardanti il senatore Siri.

Per entrambe le richieste della magistratura la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea l'autorizzazione a procedere: v. *Doc. IV, n. 2-A* (relatore Urraro – 6 novembre 2019) e *Doc. IV, n. 4-A* (relatore Urraro – 15 novembre 2019). Si tratta di proposte della Giunta al momento pendenti in stato di relazione presso l'Assemblea.

Di recente il senatore Siri ha fatto pervenire al Presidente della Giunta copia del provvedimento del tribunale del riesame del 19 maggio 2020, che annullava il decreto di sequestro ed ordinava la restituzione della copia forense dei contenuti nel frattempo prelevati dall'iPhone e dal *note-book* di proprietà del collaboratore Perini. La motivazione risiede nel fatto che a giudizio del collegio non si ravvisano gli estremi nemmeno del *fumus* del contestato reato di autoriciclaggio nella nota vicenda dell'acquisto della casa a nome della figlia del senatore Siri attraverso un prestito di un istituto bancario sanmarinese.

Dopo una presa d'atto dalla parte dell'ufficio di Presidenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nella riunione del 7

luglio 2020, quale Presidente della Giunta ho dato comunicazione del provvedimento del tribunale del riesame al Presidente del Senato per gli evidenti riflessi sulla mancanza di attualità della richiesta di cui al *Doc. IV*, n. 4.

A questo punto, sotto il profilo strettamente formale, appaiono opportune alcune precisazioni.

Riguardo al *Doc. IV*, n. 4 (c.d. «Siri 2») dovrebbe considerarsi cessata la materia del contendere, ancorché sotto il profilo procedurale la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano avrebbe dovuto attivarsi e comunicare la «revoca» della precedente richiesta, oppure, quanto meno, segnalare la necessità di attendere l'esito dell'eventuale ricorso in Cassazione da parte della Procura stessa. In ogni caso allo stato il decreto di sequestro riguardante gli strumenti del collaboratore Perini, della cui esecuzione è stato investito il Senato, è stato annullato.

Pertanto, pur in assenza di formali comunicazioni da parte della magistratura – che sotto il profilo procedimentale potrebbero anche considerarsi dovute e che comunque sul piano della leale collaborazione sarebbero state a dir poco opportune – dopo la trasmissione da parte del senatore Siri dell'ordinanza al Presidente della Giunta e la successiva comunicazione al Presidente del Senato, l'annullamento del decreto di sequestro *de quo* può considerarsi alla stregua di un fatto notorio, di cui non si può non prendere atto.

Ma non basta. Anche riguardo al *Doc. IV*, n. 2 (c.d. «Siri 1»), occorre valutare la motivazione dell'ordinanza del tribunale del riesame, che si basa sulla sostanziale insussistenza del reato contestato e quindi essenzialmente su considerazioni attinenti il merito della vicenda. Infatti, il senatore Siri e il collaboratore Perini sono imputati in concorso dello stesso reato di autoriciclaggio con riferimento alla medesima fattispecie concreta. Il tribunale della libertà di Milano ha sì annullato solo il decreto di sequestro relativo al signor Perini, oggetto del suo riesame, ma con una motivazione che non può non riverberarsi nella sostanza anche sulla legittimità del decreto di sequestro dei personal computer del senatore Siri, avendo il tribunale affermato l'inesistenza del *fumus* del reato di riciclaggio posto a fondamento unico delle due richieste.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*), dopo aver evidenziato che non esiste un giudicato cautelare, sottolinea che la questione sollevata dal Presidente Gasparri dovrà essere esaminata dall'Assemblea, avendo la Giunta completato il proprio *iter* sui documenti in questione.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) sottolinea che le problematiche indicate dal Presidente Gasparri sono già state sottoposte dalla Presidente del Senato alla Conferenza dei Capigruppo e che in ordine alle stesse è già iniziata una valutazione da parte di tale organo.

Allo stato attuale la Giunta, avendo completato – peraltro tempestivamente – il proprio esame, non può più intervenire sulla materia in que-

stione, che sarà oggetto di valutazione da parte della Conferenza dei Capigruppo ed eventualmente dell'Assemblea.

Il PRESIDENTE concorda sulla necessità, sottolineata dal senatore Grasso e dalla senatrice Rossomando, che la Conferenza dei Capigruppo assuma le opportune decisioni in merito alla vicenda in questione, optando in particolare per un rinvio della stessa in Giunta o, in alternativa, per la calendarizzazione in Assemblea. Fa inoltre presente che scriverà una lettera alla Presidente Casellati per informarla sulle comunicazioni svolte nell'odierna seduta.

La seduta termina alle ore 23.